

# *Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri\**

*(luglio – settembre 2022)*

## CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-211/22	PORTOGALLO	<p>Accordi verticali e pratiche concordate-Contratti di distribuzione -Fissazione verticale di prezzi minimi</p> <p>Interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE, dell'articolo 4, lettera a), del regolamento n. 330/2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.</p> <p><i>Dubbio se, in base al diritto UE, accordi di distribuzione che determinino la fissazione verticale di prezzi minimi siano, per natura ed oggetto, restrittivi della concorrenza, a prescindere dall'analisi dei loro effetti, oppure se, per qualificare detta tipologia di accordo come restrittiva della concorrenza, sia necessario dimostrarne il grado di dannosità o gli effetti anticoncorrenziali.</i></p>

\* La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

C-298/22	PORTOGALLO	<p><b>Art. 101 TFUE – Scambio di informazioni tra concorrenti – Restrizione della concorrenza per oggetto</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 101.1 TFUE, a norma del quale “sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno”.</p> <p><i>Dubbio sulla riconducibilità ad una “restrizione della concorrenza per oggetto” di uno scambio di informazioni tra concorrenti relativo alle condizioni economiche attuali e future da praticare alla clientela dei prestiti immobiliari, nell'ambito di un mercato concentrato e con barriere all'entrata, che abbia artificialmente incrementato la trasparenza e ridotto l'incertezza associata a un comportamento strategico dei soggetti concorrenti.</i></p>
----------	------------	---

## FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-249/22	AUSTRIA	<p><b>Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Nozione – Servizio pubblico di radiodiffusione – Canone</b></p> <p>Interpretazione dell’art 2 – operazioni soggette ad IVA – e art 378, par 1 – operazioni soggette ad imposta per l’Austria – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se il canone radiofonico fissato da una emittente pubblica si possa qualificare come una remunerazione ai sensi della direttiva IVA e, in caso positivo, se debba essere considerato tale anche quando i destinatari del servizio, pur avendo un ricevitore radiofonico nel proprio immobile, non possono riceverne i relativi programmi, in mancanza del necessario modulo di ricezione.</i></p>
C-322/22	POLONIA	<p><b>Imposta forfettaria sul reddito delle società – Eccedenza – Diritto al rimborso e calcolo degli interessi</b></p> <p>Interpretazione dell’art 4, par 3 TUE inerente i principi di effettività, di leale cooperazione e di equivalenza.</p> <p><i>Dubbio sulla conformità con i principi di effettività, di leale cooperazione e di equivalenza di una norma nazionale – codice tributario polacco – la quale prevede che gli interessi sulle imposte pagate in eccesso, riscosse dal sostituto d’imposta in violazione del diritto dell’Unione, non sono dovuti al soggetto passivo per il periodo successivo al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, la quale ha dichiarato l’incompatibilità della riscossione dell’imposta con il diritto dell’Unione, nel caso in cui la domanda diretta a far constatare tale eccedenza sia stata presentata dal soggetto passivo dopo la scadenza del suddetto termine, e le disposizioni di diritto nazionale in materia di riscossione delle imposte siano rimaste incompatibili con il diritto dell’Unione nonostante la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 aprile 2014, C-190/12)</i></p>

C-336/22	GERMANIA	<p><b>Imposta addizionale sul tabacco – Introduzione di un’imposta aggiuntiva sui prodotti a tabacco riscaldato equiparandoli sostanzialmente alle sigarette</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e interpretazione della direttiva 2011/64/UE relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato. <i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa interna recante l’introduzione di un’imposta addizionale sul tabacco riscaldato, oltre all’aliquota sul tabacco da pipa. In caso di risposta negativa al primo quesito, dubbio se le direttive non ostino a un’imposta che sia dell’80% di quella delle sigarette, dedotto l’importo dell’imposta sul tabacco da pipa, e che sia determinata in base ad un’aliquota ad valorem e ad un’aliquota specifica su peso e volume dei rotoli di tabacco.</i></p>
C-391/22	UNGHERIA	<p><b>Trasporto passeggeri – Tassazione dei prodotti energetici - Accisa sul gasolio relativo alla riparazione e alla manutenzione degli autobus – Diritto al rimborso</b></p> <p>Interpretazione delle disposizioni della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. <i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una prassi seguita dall’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane ungherese la quale non concede, ad una impresa esercente l’attività di trasporto passeggeri, il rimborso dell’accisa anche per il gasolio utilizzato nella sua attività finalizzata a garantire il funzionamento dei veicoli come la riparazione, la manutenzione e il rifornimento di carburante.</i></p>
C-412/22	PORTOGALLO	<p><b>Dazi antidumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 - Abrogazione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese – Recupero a posteriori- efficacia del regolamento 91/2009</b></p> <p>Interpretazione dell’art 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia. <i>Dubbio se l’abrogazione dei dazi antidumping ad opera del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 a</i></p>

		<i>decorrere dal 28 febbraio 2016 riguarda anche le importazioni di elementi di fissaggio soggetti a tali dazi, avvenute fino al 27 febbraio 2016, ma riguardo a cui la liquidazione sia avvenuta in una data successiva al 28 febbraio 2016 e che detto recupero a posteriori tragga origine da un procedimento d'indagine penale.</i>
--	--	---

## GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-125/22	PAESI BASSI	<p><b>Direttiva qualifiche – Requisiti per la protezione sussidiaria – Danno grave</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2011/95/UE, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, con particolare riferimento all’art. 15 che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, considera alternativamente come “danni gravi” la condanna o l’esecuzione della pena di morte (lett. a) ovvero la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine (lett. b) ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett. c)</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di interpretare le tre lettere dell’art. 15 della direttiva qualifiche in combinato disposto, nell’ambito della valutazione di un asserito timore di danno grave, nel caso in cui le domande di protezione internazionale siano supportate tanto dalle circostanze individuali e personali dei ricorrenti quanto da un rinvio alla situazione di violenza generale e alla situazione umanitaria nel paese d’origine.</i></p>
C-280/22	BELGIO	<p><b>Cittadinanza dell’Unione - Carta di identità elettronica e titoli di soggiorno - Prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di soggiorno</b></p> <p>Validità del regolamento (UE) 2019/1157 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, ed in particolare dell’articolo 3 (“Norme di sicurezza/formato/prescrizioni tecniche”), paragrafi 5 e 6, e dell’articolo 14 (“Prescrizioni tecniche aggiuntive”), in combinato disposto con la decisione di esecuzione C(2018) 7767 che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi e che modifica la decisione C(2002) 3069</p> <p><i>Dubbio se le disposizioni del regolamento UE 2019/1157 nella parte in cui obbligano a conservare due impronte digitali del titolare della carta, in formato interoperativo digitale, su un supporto di memorizzazione</i></p>

		<p><i>contenuto nella carta nonché nella parte in cui obbligano a conservare i dati delle impronte digitali sulle carte d'identità e titoli di soggiorno in forma di immagine digitale delle impronte digitali su un microprocessore elettronico che usa la tecnologia RFID e che può essere letto a distanza senza filo/contatto siano compatibili: i) con gli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE che sanciscono il diritto alla tutela della vita privata e familiare e la protezione dei dati di carattere personale in combinato disposto ii) con le norme del Regolamento Generale Protezione Dati (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 25, 32, 35 e 36); III) con la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 27 e 28); iv) con il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 28 e 42).</i></p>
C-352/22	GERMANIA	<p><b>Riconoscimento definitivo dello status di rifugiato - Possibile impedimento all'extradizione</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.</p> <p><i>Dubbio se il riconoscimento definitivo dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro (Italia) sia motivo di impedimento all'esecuzione dell'extradizione di tale persona nel paese terzo o paese di origine da parte di altro Stato membro (Germania).</i></p>
C-392/22	PAESI BASSI	<p><b>Asilo e Immigrazione – Regolamento Dublino III - Principio di fiducia reciproca</b></p> <p>Interpretazione della disciplina di “Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale”, di cui all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di</p>

		<p>determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con i diritti fondamentali tutelati dalla Carta di Nizza.</p> <p><i>Dubbio sulla portata del principio di fiducia reciproca interstatale nell'esecuzione del regolamento Dublino III, con particolare riferimento alla possibilità di individuare cause ostative al trasferimento diverse e ulteriori rispetto alle "carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza", quali violazioni individuali eventualmente accertate nei confronti di un singolo richiedente ovvero violazioni strutturali dei diritti fondamentali nei confronti di cittadini di paesi terzi in generale.</i></p>
C-393/22	REP. CECA	<p><b>Competenza giurisdizionale – Nozione di «contratto di prestazione di servizi» - Controversie risultanti da un contratto preliminare stipulato tra soggetti con sede in due diversi Stati membri</b></p> <p>Interpretazione dell'art.7 del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p> <p><i>Dubbio se le dispute scaturite da un contratto preliminare di master franchising fra due imprese aventi sede in due diversi Stati membri, che obbliga solamente le parti alla stipula di un futuro atto giuridico (pactum de contrahendo), debbano essere aggiudicate nello stato di stipula del contratto preliminare (Repubblica Ceca) o nello stato della prestazione dei servizi (Slovacchia).</i></p>
Cause riunite C-396/22 C-397/22 e C-398/22	GERMANIA	<p><b>Mandato di arresto europeo - Nozione di processo - Normativa nazionale che configura la condanna in contumacia quale ostacolo assoluto alla consegna - Notifica di citazione nei confronti di adulto convivente con destinatario</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.</p> <p><i>Dubbio sulla nozione di processo di cui alla citata decisione ai fini della possibilità di rifiutare l'esecuzione di un mandato a fronte della mancata partecipazione dell'imputato al processo da cui discende la condanna per la cui esecuzione il mandato è stato emesso.</i></p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il primato del diritto UE di una normativa nazionale che identifichi nella condanna in contumacia un ostacolo assoluto alla consegna, a seguito di un mandato di arresto UE, quando detta circostanza è identificata dal diritto UE come motivo facoltativo di non esecuzione.</i></p>



		<i>Dubbio sul valore della notifica di una citazione effettuata mediante consegna ad un adulto convivente del destinatario della stessa).</i>
<b>C-492/22 PPU</b>	<b>PAESI BASSI</b>	<p><b>Mandato d’arresto europeo – Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna</b></p> <p>Interpretazione dell’art. 12 (“Mantenimento in custodia”) e dell’art. 24 (“Consegna rinviata o condizionale”) della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa olandese nella parte in cui legittima la protrazione della misura custodiale nel caso di rinvio della consegna per motivi di giustizia interna.</i></p>

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
Causa riunite da C-529/21 a C- 536/21	BULGARIA	<p><b>Rapporto di lavoro pubblico - Lavoro notturno – Benefici retribuiti</b></p> <p>Interpretazione della Direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e della direttiva 89/391/CEE, inerente all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.</p> <p><i>Dubbio se la direttiva 2003/88 si applichi tenuto conto delle eccezioni per delle particolarità inerenti al pubblico impiego, quali forze armate, polizia e protezione civile.</i></p> <p><i>Dubbio se, nel valutare i mezzi appropriati di protezione e retribuzione riservati ad una categoria di lavoratori del servizio pubblico, i quali svolgono un numero maggiore di ore notturne, sia necessario prendere in considerazione i maggiori benefici di cui già godono.</i></p>
Causa riunite da C-732/21 a C- 738/21	BULGARIA	<p><b>Lavoro e politiche sociali – Rapporto di lavoro pubblico - Lavoro notturno – Benefici retribuiti</b></p> <p>Interpretazione della Direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e della direttiva 89/391/CEE, inerente all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.</p> <p><i>Dubbio se la direttiva 2003/88 si applichi tenuto conto delle eccezioni per delle particolarità inerenti al pubblico impiego, quali forze armate, polizia e protezione civile.</i></p> <p><i>Dubbio se, nel valutare i mezzi appropriati di protezione e retribuzione riservati ad una categoria di lavoratori del servizio pubblico, i quali svolgono un numero maggiore di ore notturne, sia necessario prendere in considerazione i maggiori benefici di cui già godono.</i></p>
C-331/22	SPAGNA	<p><b>Lavoratori pubblici – Lavoratori <i>ad interim</i> – Misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Presupposti</b></p> <p>Interpretazione Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 (“<i>Campo di applicazione</i>”) e 5 (“<i>Misure di prevenzione degli abusi</i>”).</p>

		<p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'UE come interpretato dalla giurisprudenza della CGUE una normativa nazionale che preveda quale unica misura sanzionatoria in caso di ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'organizzazione di procedure di selezione aperta, alle quali possono partecipare anche candidati che non hanno subito un abuso del lavoro temporaneo, accompagnata dalla concessione di un'indennità a favore delle sole vittime dell'abuso che non superino tali procedure di selezione, non sanzionando – invece - gli abusi realizzati nei confronti dei dipendenti pubblici temporanei che abbiano superato tali procedure di selezione.</i></p> <p><i>Nel caso di risposta negativa dubbio se la mancata previsione normativa di una conversione in contratto a tempo indeterminato di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, o della proroga abusiva di un contratto temporaneo, violi la clausola 5 dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE.</i></p> <p><i>Dubbio se – in una siffatta situazione – le autorità giudiziarie nazionali debbano concedere la conversione del rapporto temporaneo abusivo in un rapporto permanente diverso da quello del dipendente pubblico di ruolo, ma che garantisca stabilità dell'impiego alla vittima dell'abuso, per evitare che tale abuso rimanga senza sanzione e che si pregiudichino gli obiettivi della clausola 5 dell'accordo, sebbene tale trasformazione non sia prevista dalla legislazione nazionale, a condizione che il suddetto rapporto temporaneo sia stato preceduto da una procedura di selezione pubblica secondo i principi di uguaglianza, merito e capacità.</i></p>
C-422/22	POLONIA	<p><b>Sistemi di sicurezza sociale - Revoca di un certificato A1- Procedura di consultazione e di coordinamento tra le istituzioni competenti di Stati membri diversi</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 11, 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e degli artt. 5, 6, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 d che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.</p> <p><i>Dubbio se nel caso di revoca di un certificato A1 da parte dell'istituzione dello Stato membro che lo ha emesso, l'istituzione emittente ha l'obbligo di concordare preventivamente con l'istituzione dello Stato ospitante le ragioni della revoca oppure se il provvedimento di revoca diventi definitivo nel caso in cui l'istituzione dello Stato membro interessato non sollevi obiezioni o non esprima un parere divergente al riguardo.</i></p>

## MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-376/22	AUSTRIA	<p><b>Direttiva sul commercio elettronico – Direttiva sui servizi di media audiovisivi – Responsabilità delle piattaforme per la condivisione di video</b></p> <p>Interpretazione dell’art. 3.4, lettera a), punto ii), della direttiva sul commercio elettronico n. 2000/31/CE nonché della direttiva sui servizi di media audiovisivi n. 2010/13/UE, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/CE</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di derogare alla libera circolazione di un servizio della società dell’informazione tramite un provvedimento legislativo riguardante una categoria generalmente circoscritta di taluni servizi della società dell’informazione, quali le piattaforme di comunicazione, nonché sulla compatibilità euro-unitaria di una norma nazionale che prevede obblighi per le piattaforme di condivisione di video che non riguardano le trasmissioni e i video generati dagli utenti, ma altri contenuti illegali quali i commenti (c.d. post) associati a questi ultimi.</i></p>
C-409/22	BULGARIA	<p><b>Servizi di pagamento nel mercato interno – Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento – Responsabilità del prestatore dei servizi di pagamento per operazioni non autorizzate</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, con particolare riferimento all’art. 59.1 (“Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento”) ai sensi del quale “gli Stati membri esigono che, qualora l’utente dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita, il prestatore dei servizi di pagamento fornisca la prova del fatto che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata”</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di esonerare il prestatore di servizi di pagamento da responsabilità ove: (i) provi la sua buona fede nell’esecuzione dell’operazione non autorizzata e (ii) lo strumento di pagamento utilizzato risulti formalmente regolare.</i></p>

## PROPRIETA' INTELLETTUALE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-260/22	GERMANIA	<p><b>Diritto d'autore - Diritto degli organismi di diffusione radiotelevisiva di beneficiare direttamente e originariamente del diritto all'equo compenso previsto nell'ambito della cosiddetta eccezione per copia privata</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 2 e 5 della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.</p> <p><i>Dubbio se, in base al diritto UE in materia di diritto d'autore, gli organismi di diffusione radiotelevisiva beneficino direttamente e originariamente del diritto all'equo compenso previsto nell'ambito della cosiddetta eccezione per copia privata o ne siano esclusi potendo accedere all'equo compenso nella loro qualità di produttori cinematografici.</i></p>
C-334/22	POLONIA	<p><b>Marchio UE - Divieto di utilizzo nel commercio di un segno identico a un marchio dell'Unione Europea, o ad esso simile al punto di dar adito a confusione, in relazione a pezzi di ricambio di automobile (copertura del radiatore/griglia), allorché tale segno costituisce un elemento per il fissaggio di un accessorio dell'automobile</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, articolo 14, paragrafo 1, lettera c), nonché articolo 130, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea; interpretazione Articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) 6/2002 su disegni e modelli comunitari.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti a che il titolare del marchio o un organo giurisdizionale vieti a un terzo di utilizzare nel commercio un segno identico a un marchio dell'Unione Europea, o ad esso simile al punto di dar adito a confusione, in relazione a pezzi di ricambio di automobile (copertura del radiatore/griglia), allorché tale segno (un emblema che rispecchia un marchio dell'Unione) costituisca un elemento per il fissaggio di un accessorio dell'automobile.</i></p>

## SALUTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-356/22	GERMANIA	<p><b>Offerta di prodotti del tabacco tramite distributori automatici-Nozione di immissione sul mercato - Eventuale dissimulazione avvertenze prescritte dalla legge fino a quando il prodotto resta nel distributore</b></p> <p>Interpretazione all'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.</p> <p><i>Dubbio sulla nozione di immissione sul mercato con riferimento a pacchetti di sigarette che pur recando le avvertenze prescritte dalla legge, sono conservati in distributori automatici in modo che le avvertenze su di essi apposte non siano inizialmente visibili al consumatore ma diventino visibili non appena il distributore automatico, precedentemente attivato dal personale addetto alla cassa, viene azionato dal cliente e il pacchetto di sigarette viene così collocato sul nastro trasportatore della cassa ancor prima dell'operazione di pagamento.</i></p> <p><i>Dubbio inoltre sulla sussistenza di una violazione del divieto di dissimulazione con altri elementi di dette avvertenze nel caso in cui tramite un distributore automatico venga dissimulata l'intera confezione di tabacco.</i></p>

## TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-203/22	AUSTRIA	<p><b>Portata del diritto di accesso – processo decisionale automatizzato - profilazione – diritti di terzi alla protezione dei dati – segreto commerciale</b></p> <p>Interpretazione degli articoli 15, par 1, lett h – diritto di accesso dell’interessato–e art 22, par 3 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione – del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio relativo a quali siano le informazioni cd significative che il titolare del trattamento debba fornire all’interessato nel caso di accesso ad una decisione automatizzata al fine di consentire a quest’ultimo la comprensione dell’esito della stessa decisione automatizzata adottata nel singolo caso.</i></p>
C-231/22	BELGIO	<p><b>Trattamento dei dati personali – Qualificazione di titolare del trattamento di una Gazzetta Ufficiale di uno Stato membro</b></p> <p>Interpretazione degli articoli 4, p. 7 – definizione del titolare del trattamento – 5, p. 2 – responsabilizzazione del titolare del trattamento - del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati -regolamento generale sulla protezione dei dati.</p> <p><i>Dubbio se una Gazzetta ufficiale di uno Stato membro, incaricata del compito di servizio pubblico di pubblicazione e archiviazione di documenti ufficiali la quale, in forza della normativa nazionale applicabile, è responsabile della pubblicazione di atti e di documenti ufficiali di cui è stata disposta la pubblicazione da parte di enti pubblici terzi, rivesta la qualità di titolare del trattamento dei dati; se, nel caso di più soggetti intervenuti nel procedimento di pubblicazione, il rispetto degli obblighi relativi al titolare del trattamento siano cumulativamente imposti a ciascuno dei successivi titolari del trattamento.</i></p>

C-333/22	BELGIO	<p>Trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali – diritto di accesso ai propri dati personali – esercizio dei diritti dell’interessato tramite l’autorità di controllo competente - diritto al ricorso giurisdizionale</p> <p>Interpretazione degli articoli 8, par 3 -protezione dei dati di carattere personale- , 47 - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale- della CDFUE e dell’art 17 - esercizio dei diritti dell’interessato e verifica da parte dell’autorità di controllo – della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se gli articoli 8 e 47 della CDFUE impongano di prevedere un ricorso giurisdizionale nei confronti dell’autorità di controllo indipendente quando essa esercita i diritti dell’interessato nei confronti del responsabile del trattamento e se l’art 17 della direttiva 2016/680 sia conforme ai predetti articoli della CDFUE nella parte in cui impone all’autorità di controllo, quando esercita i diritti dell’interessato nei confronti del responsabile del trattamento, soltanto di informare l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie e del diritto di quest’ultimo di proporre ricorso giurisdizionale, non consentendo alcun controllo a posteriori sull’azione e sulla valutazione dell’autorità di controllo in merito ai dati dell’interessato.</i></p>
C-546/22	GERMANIA	<p><b>Regolamento generale sulla protezione dei dati – Nozione di danno immateriale</b></p> <p>Interpretazione dell’art. 82.1 del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 a norma del quale “chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di ritenere sussistente un danno immateriale nel caso di una mera perdita, limitata nel tempo, della sovranità dell’interessato sui propri dati a causa della pubblicazione di dati personali su Internet per alcuni giorni, priva di conseguenze tangibili o svantaggiose per l’interessato.</i></p>